

NOVA RE S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI AEDES S.P.A.
SEDE LEGALE IN MILANO, BASTIONI DI PORTA NUOVA N. 21
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E INTERAMENTE VERSATO EURO 2.045.726,00
R.E.A. N. 1856945 - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI MILANO 00388570426

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "T.U.F."), come successivamente integrato e modificato, nonché dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Reg. Emittenti"), come successivamente modificato e integrato, il Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa sul quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 11.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 9:30, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione degli Amministratori ad assumere incarichi ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione degli Amministratori ad assumere incarichi ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si informa che il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2014; il Consiglio di Amministrazione ha pertanto convocato l'Assemblea degli Azionisti anche per proporre la nomina dei nuovi Amministratori.

A tal riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale ed in conformità con la normativa vigente, la nomina del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il 3 aprile 2015, corrispondente al venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Il deposito delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione potrà essere effettuato anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata novarespa@legalmail.it.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale ed in conformità con la normativa vigente, hanno diritto di presentare le liste – nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo sino ad un massimo di nove – soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentano il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Gli Amministratori sono rieleggibili e possono essere anche non Azionisti.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista; gli Azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono

presentare o concorrere a presentare una sola lista e, in caso di violazione di quest'ultima disposizione statutaria, non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 16 dello Statuto sociale, ivi incluse: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla vigente normativa per la carica di Amministratore; (iii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.

I Soci presentatori hanno l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato in osservanza della normativa vigente, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; ove non disponibile al momento del deposito delle liste, tale documentazione dovrà pervenire alla Società almeno ventun giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, la lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 16 dello Statuto sociale, in attuazione della L. 12 luglio 2011 n. 120, prevede che il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maniera tale da assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 120/11, trattandosi del primo mandato successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione il genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – ottenga una quota pari almeno ad un quinto degli Amministratori eletti. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

L'art. 16 dello Statuto sociale prevede inoltre che il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maniera tale da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Al riguardo, si rammenta che il Consiglio di Amministrazione dovrà risultare composto in maggioranza da Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (richiamati dalla Procedura sulle operazioni con parti correlate di Nova Re S.p.A., disponibile sul sito internet della Società), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 16191/07 (come successivamente modificato e integrato).

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare, insieme con la lista, una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento – anche indiretti di cui all'art. 147-ter, comma 3, del T.U.F. e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti – nonché delle eventuali relazioni, ove significative, indicate nella stessa Comunicazione, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di candidati di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare sul quarto punto all'ordine del giorno (in ordine al numero dei Consiglieri, alla durata della carica e al compenso da attribuire ai medesimi, nonché all'eventuale autorizzazione degli Amministratori ad assumere incarichi ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile).

In relazione alla composizione delle liste, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti della valutazione in merito alla propria dimensione, composizione e funzionamento, anche in relazione al *business* della Società, e avuto riguardo alla normativa applicabile alla Società, suggerisce agli Azionisti che intendano presentare una lista:

- (i) di inserire un numero adeguato di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina, in modo che il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea risulti composto in maggioranza da Amministratori indipendenti;
- (ii) di inserire un numero congruo di candidati dotati di adeguata esperienza e competenza nel settore immobiliare e nelle materie economiche, amministrativo-contabili, finanziarie, di gestione dei rischi e/o di politiche retributive;

(iii) di inserire, nelle liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre, candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale che la composizione del Consiglio di Amministrazione assicuri l'equilibrio tra i generi nella misura prevista dall'art. 2 della L. n. 120/11 (il genere meno rappresentato dovrà ottenere una quota pari almeno ad un quinto degli Amministratori eletti).

Il Consiglio di Amministrazione ritiene infatti particolarmente opportuna la presenza, fra i suoi componenti, di personalità dotate delle caratteristiche sopra menzionate, nella convinzione che il carattere eterogeneo e altamente qualificato delle professionalità chiamate a contribuire ai lavori dell'organo amministrativo consenta di analizzare i diversi argomenti in discussione secondo prospettive differenti, contribuendo così ad alimentare una matura e completa dialettica consiliare, presupposto necessario affinché le decisioni collegiali siano adottate in modo meditato e consapevole.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, ogni azionista può votare una sola volta.

Al fine di determinare gli eletti alla carica di Amministratore, si procederà come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti verranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tanti Amministratori che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno (e quindi, a seconda del numero di Consiglieri da eleggere, due su tre, tre su quattro, quattro su cinque, cinque su sei, sei su sette, sette su otto, otto su nove);
- dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea verrà tratto il restante Amministratore, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente sopra richiamata, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.

Al candidato elencato al primo posto della lista risultata prima per numero di voti ottenuti in Assemblea spetterà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione verranno tratti da tale lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Consiglio di Amministrazione alla normativa di volta in volta vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta.

Gli Amministratori così nominati resteranno in carica per tre esercizi, salvo diverso ed inferiore periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; l'Assemblea può inoltre deliberare a favore dei nominati Amministratori indennità e compensi a carattere periodico o straordinario, anche sotto forma di partecipazioni agli utili; la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche sarà invece stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale, in conformità con quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile.

§ § §

Milano, 17 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Pio Giovanni Scarsi